



IAIC



DGBIC



CREDA

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,
Giorgio Resta, Salvatore Sica

29 settembre 2021

Le fake news ai tempi del coronavirus:
note all'ordinanza del Tribunale di Roma n. 41450/2020 e alle ordinanze
del Tribunale di Milano nn. 13489/2021, 20390/2021 e 26248/2021

Giacomo Palombino

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova
Editrice
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato dei Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
 2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
 3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
 4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.
- La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

ALESSANDRO ALBANESE GINAMMI, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPREZZI, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MONICA LA PIETRA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, CECILIA SERTOLI, SILVIA SCALZINI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.3083855, fax 06.3070483, www.iaic.it, info@iaic.it

**LE FAKE NEWS AI TEMPI DEL CORONAVIRUS:
NOTE ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
N. 41450/2020 E ALLE ORDINANZE DEL TRIBUNALE
DI MILANO NN. 13489/2021, 20390/2021 E 26248/2021**

Giacomo Palombino

Università degli studi di Napoli "Parthenope"

SOMMARIO: 1. I termini della questione – 2. L'ordinanza del 27 novembre 2020, n. 41450, del Tribunale di Roma – 3. Le ordinanze n. 13489, 20390 e 26248/2021 del Tribunale di Milano – 4. La ricerca giurisprudenziale di un equilibrio tra pluralismo informativo ed emergenza sanitaria – 5. Alcune note conclusive: l'informazione nella società digitale e le garanzie dell'ordinamento interno.

1. I termini della questione

La pandemia da Covid 19 ha (ri)alimentato la riflessione circa una questione che da tempo, soprattutto a partire dall'avvento dei social network in poi, interessa, oltre che il dibattito pubblico, anche quello scientifico e, più nello specifico, giuridico e costituzionalistico. Tale questione può sintetizzarsi in un duplice dubbio, e cioè se espressione e informazione siano elementi coincidenti e, qualora lo siano, se l'informazione sia sempre legittima e meritevole di tutela, in virtù di quanto disposto dal testo costituzionale, nonché del pluralismo che deve caratterizzarne sia la formulazione che l'accesso¹. Più nello specifico, la domanda è se la circolazione di notizie false o ingannevoli possa considerarsi ammissibile in un sistema democratico,

¹ In generale, cfr. A. M. Gambino-A. Stazi-D. Mula, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2019.

in funzione dei principi che lo caratterizzano². In altri termini, ci si riferisce qui al fenomeno delle *fake news*, e cioè alla circolazione, soprattutto tramite piattaforme digitali, di notizie false o ingannevoli, idonee, da un lato, a generare disinformazione e, dall'altro, ad attirare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto a vantaggio (soprattutto economico) dei soggetti che le diffondono³.

Due recenti vicende oggetto di ordinanze pronunciate da giudici ordinari di primo grado (rispettivamente il Tribunale di Roma e il Tribunale di Milano) hanno riguardo proprio a questi quesiti, ragion per cui, seppure caratterizzandosi per elementi distinti che saranno individuati *infra*, meritano di essere trattate sinteticamente.

2. L'ordinanza del 27 novembre 2020, n. 41450, del Tribunale di Roma

Con ordinanza del 27 novembre 2020, n. 41450, il Tribunale di Roma ha respinto un ricorso proposto da Matteo Demicheli, ideatore e fondatore del canale web di informazione indipendente *InfOrmalTV*. Il ricorrente contestava la illegittima “oscurazione” di alcuni video pubblicati sul proprio canale *YouTube* da parte di *Google*, decisione assunta perché i contenuti in oggetto erano considerati contrari alle regole che governano la *community*. In particolare, secondo la piattaforma, i video oscurati (di cui si riportano qui alcuni titoli, come “Abbiamo la soluzione contro il Covid-19” o “L'ozonoterapia funziona ma nessuno ve lo dice”) diffondevano informazioni sul contrasto al nuovo coronavirus non supportate da studi scientifici, nonché in palese disaccordo con le linee guida approvate dall'OMS e dalle autorità sanitarie nazionali, in particolare il Ministero della salute (che sul

² Cfr. A. Papa, “*Democrazia della comunicazione*” e formazione dell'opinione pubblica, in *federalismi.it*, n. 1/2017; cfr. A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2021

³ Cfr. M. Bassini, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”*. *Spunti di comparazione*, in *MediaLaws*, n. 2/2021; cfr. T.E. Frosini, *No news is fake news*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, 2017, V.

sito istituzionale qualificava come “bufala” la notizia “L’ozono sterilizza l’aria e gli ambienti e non mi fa infettare dal nuovo coronavirus”⁴.

Sul punto, il ricorrente, pur consapevole del dovere (anche di natura contrattuale) del provider di rimuovere contenuti illeciti, sosteneva la liceità dei video oscurati, al punto da ritenere che la decisione della piattaforma determinasse un duplice pregiudizio: l’inaccessibilità, da parte dei propri utenti, a contenuti informativi, la cui rimozione veniva espressamente qualificata quale operazione di censura; il danno economico dovuto a un minore traffico di visitatori sul canale *YouTube* e dunque alla riduzione delle entrate legate alla c.d. “monetizzazione” dei video caricati⁵.

Nonostante quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso esprimendosi sotto due diversi profili. Per quanto riguarda il contenuto diffuso, il Giudice ha legato le sue considerazioni a quanto comunicato in via ufficiale dalle autorità sanitarie, in particolare dal Ministero della salute. Il Tribunale ha infatti ritenuto che, anche ragionando *a contrario*, non esistessero evidenze scientifiche tali da confermare quanto divulgato dal canale *InformalTV*⁶. Per quanto invece riguarda l’aspetto economico, il Giudice ha ritenuto che il ricorrente, oltre a poter usufruire di altre piattaforme per diffondere i contenuti in questione, non avesse subito la totale chiusura del canale, la controversia rimanendo circoscritta a soli cinque video (dei sei, per uno veniva dichiarata la cessata materia del contendere) all’interno di un canale che tutt’ora ne vede caricati oltre 700.

3. Le ordinanze n. 13489, 20390 e 26248/2021 del Tribunale di Milano

Vicenda simile è quella ad oggetto di tre diverse ordinanze del Tribunale di Milano (13489, 20390 e 26248/2021) e attinente alla chiusura dei canali

⁴ In generale, cfr. A. Papa, *La tutela multilivello della salute nello spazio europeo: opportunità o illusione?*, in *federalismi.it*, n. 4/2018.

⁵ Cfr. G. Suffia-G. Ziccardi, *Fake news, guerra dell’informazione ed equilibri democratici*, in *federalismi.it*, n. 11/2020; cfr. O. Pollicino, *Piattaforme digitali e libertà di espressione: l’ora zero*, in *lavoce.info*, 19 gennaio 2021.

⁶ Cfr. A. Lauro, *Siamo tutti giornalisti? Appunti sulla libertà d’informazione nell’era social*, in *MediaLaws*, n. 2/2021.

YouTube di *Byoblu*, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano e di proprietà della *Byoblu Edizioni* S.r.l.s.. Anche in questo caso, infatti, *YouTube* riteneva che *Byoblu* avesse violato le norme sulla “disinformazione in ambito medico” sul Covid-19, motivo per cui giungeva alla disattivazione della funzione di “monetizzazione” del canale ed alla sospensione dei 4.000 abbonamenti al canale medesimo. I ricorrenti, appellandosi al disposto dell’art. 21 Cost., ritenevano che Google si fosse arrogato in maniera sempre più incisiva un potere di controllo e di censura contrario “alla necessità di garantire che gli utenti siano posti nella condizione di valutare le problematiche connesse alla diffusione del COVID-19 anche ascoltando opinioni diverse da quelle che provengono dagli organi istituzionali” (così si legge nel ricorso).

La vicenda, pertanto, può ancora una volta essere analizzata sotto due diversi profili, ovvero, da un lato, quello strettamente legato all’attività informativa e dunque alla scelta del provider di impedire la diffusione di specifici contenuti, e dall’altro quello, complementare, di natura economica e dipendente dalla sospensione della c.d. “monetizzazione”. Il caso *Byoblu*, tuttavia, si differenzia dall’altro per due aspetti, nonostante le conclusioni del Giudice siano sostanzialmente identiche: a differenza di *InformalTV*, non può qui parlarsi di informazione indipendente in senso stretto, essendo il canale di *Byoblu* legato all’omonima testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano; inoltre, mentre nel primo caso descritto l’intervento del provider si riduceva ad un numero limitato di video rispetto alla generalità dei contenuti, per quanto riguarda *Byoblu*, *YouTube* ha disposto la sospensione dell’intero canale e di conseguenza della sua “monetizzazione” *in toto*⁷.

Tuttavia, leggendo le ordinanze in oggetto, emerge come il Tribunale di Milano sia comunque giunto a ritenere legittima la decisione del provider e quindi a respingere il ricorso di *Byoblu*. Per quanto riguarda i profili più strettamente legati all’attività informativa, il giudice rileva come il ricorrente possa avvalersi di molteplici strumenti tramite cui divulgare un’informazione o opinioni “diverse” (come si legge nell’ordinanza) da quelle promosse dagli organi

⁷ Cfr. G. Marchetti, *Le fake news e il ruolo degli algoritmi*, in *MediaLaws*, n. 1/2020; cfr. F. Pizzetti, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, in *MediaLaws*, 1, 2017, 51.

istituzionali; in particolare, si fa riferimento ai libri pubblicati dall'omonimo editore, al sito internet legato alla stessa testata giornalistica nonché agli altri *social network* comunque rimasti attivi. Relativamente al profilo economico, anche sulla base delle *analytics* elaborate dal provider, il giudice invece ha rilevato come *Byoblu* fosse in netta perdita e dunque il danno evidenziato in sede di ricorso non solo non fosse calcolabile nei termini esposti dal ricorrente ma neanche utile ai fini dell'accertamento del *fumus boni iuris*.

4. La ricerca giurisprudenziale di un equilibrio tra pluralismo informativo ed emergenza sanitaria

Ebbene, come è evidente, attraverso le vicende descritte, oggetto delle ordinanze dei Tribunali di Roma e Milano, possono intercettarsi i principali profili critici attinenti all'esercizio della libertà di espressione e di informazione all'interno dello spazio digitale. Criticità che, tra l'altro, divengono ancora più rilevanti avendo le questioni in oggetto riguardo alla diffusione e al contrasto al nuovo coronavirus e dunque, di conseguenza, anche ai rischi sanitari legati alla diffusione di notizie false o inesatte.

La prima questione su cui le ordinanze in oggetto conducono l'attenzione è relativa alla corretta qualificazione delle c.d. *fake news* e alla loro natura lecita o illecita. È certo che, pur collocandosi in un momento storico complesso come quello generato dalla crisi pandemica, non può considerarsi legittima solo l'informazione proveniente dai canali istituzionali, dovendosi considerare ammissibile, in virtù del pluralismo informativo promosso dall'art. 21 Cost., anche un'informazione proveniente da canali diversi o talvolta, come nel caso di *InformalTv*, "indipendenti"⁸.

Il rischio ravvisato dai giudici è però un altro, e cioè quello legato alla diffusione di notizie non tanto in contrasto con le linee guida divulgate dalle autorità sanitarie, bensì non supportate da alcuna evidenza scientifica (come il caso dell'ozono). D'altronde, è noto come sin dall'inizio dell'emergenza

⁸ Cfr. F. Sciacchitano, *Fake news e disinformazione online: misure internazionali*, in *MediaLaws*, n. 1/2020; cfr. D. Mula, *Lotta alle fake news: dalla Sardegna arriva l'estensione per Google Chrome che blocca le "bufale"*, in *DIMT*, 11 maggio 2017.

epidemiologica anche i canali informativi con maggiore seguito abbiano favorito il confronto e il dibattito su temi “centrali” rispetto al contrasto al Covid 19 (solo per fare un esempio, si pensi all’uso della mascherina)⁹. In altri termini, i giudici non hanno espresso un favore aprioristico a vantaggio di un’informazione istituzionale, ma hanno disincentivato la diffusione di informazioni non supportate da studi scientifici, dovendosi includere in questa seconda sfera la configurazione e l’individuazione delle c.d. *fake news*. Da quanto emerge dalle due ordinanze, invero, queste ultime corrispondono ad informazioni che discendono da un sapere opposto a quello scientifico, o meglio, che non fondandosi su un metodo scientifico non possono condurre, per loro stessa natura, a risultati scientifici affidabili¹⁰.

Ciò permette di affrontare anche una questione ulteriore, e cioè se e quando tali *fake news* corrispondano ad un contenuto illecito. La domanda sorge alla luce delle vicende analizzate, che ricordano come, in virtù del rapporto contrattuale che lega *YouTube* e chi si iscrive e dà vita ad un canale al suo interno, il provider è autorizzato a rimuovere un contenuto solo nel caso in cui lo stesso sia da considerarsi illecito. E di fatto, i giudici di Roma e Milano, respingendo i ricorsi in oggetto, sembrano avallare questa configurazione e cioè qualificare come illeciti i video oscurati dalla piattaforma.

Ebbene, in linea del tutto generica, è evidente come la natura illecita di una notizia falsa possa valutarsi solo caso per caso. In tal senso, la illiceità dei video rimossi dai canali *InformalTV* e *Byoblu* discende dalla pericolosità sociale e soprattutto sanitaria che gli stessi, non essendo il frutto, appunto, di un sapere scientifico, si presentano idonei a generare. La loro rimozione, pertanto, non è espressione solamente della volontà di favorire la diffusione della sola informazione istituzionale, ma corrisponde al tentativo di veicolare la diffusione di notizie che, essendo dirette a condurre le persone ad assumere comportamenti lesivi (per sé e per gli altri) da un punto di vista sanitario, sono da considerarsi illecite.

⁹ Cfr. C. Magnani, *Libertà d’informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 4 aprile 2019.

¹⁰ Cfr. R. Ferrari Zumbini, *Cosa significa fake-news? (un concetto non chiaro e il rischio di far peggio)*, in *federalismi.it*, n. 1/2020.

Risulta dunque debole il richiamo dei ricorrenti all'esigenza di promuovere un'informazione plurale, in particolar modo in virtù delle garanzie riconosciute dall'art. 21 Cost.. È noto, tra l'altro, come le libertà sancite dal testo costituzionale non siano da considerarsi assolute, ma vadano al contrario fatte oggetto di un continuo bilanciamento, anch'esso da valutare caso per caso. In questa prospettiva, è inevitabile che la libertà di manifestazione del pensiero dei ricorrenti retroceda dinanzi al diritto alla salute, ancor più in presenza di un'emergenza sanitaria¹¹.

A ben vedere, è proprio in termini di bilanciamento che può declinarsi l'ulteriore questione che emerge dai ricorsi analizzati, e cioè la limitazione della libertà di iniziativa economica. È evidente, infatti, come fosse proprio sulla base delle perdite economiche (effettive o presunte) che i ricorrenti chiedevano l'intervento del giudice in via cautelare, al fine di evitare una eccessiva riduzione di introiti dovuti alla oscurazione di determinati contenuti e, in particolare, alla sospensione della relativa monetizzazione. Non c'è dubbio, d'altronde, come anche questa libertà retroceda dinanzi ai rischi legati ad un'informazione "sanitaria" inesatta o falsa e dunque nel rispetto delle garanzie che l'ordinamento riconosce a vantaggio del diritto alla salute, l'unico definito espressamente "fondamentale" dal testo della Costituzione del '48¹².

5. Alcune note conclusive: l'informazione nella società digitale e le garanzie dell'ordinamento interno

Alla luce degli aspetti analizzati, in realtà, emerge come le vicende consentano di soffermarsi su un'altra questione che, a sua volta, inverte la prospettiva tramite cui riflettere sul tema in oggetto. Ci si riferisce alla posizione, di potere e controllo, che assumono i social network nell'attuale società digitale. Come è noto, soprattutto negli ultimissimi anni, il tema ha acquisito

¹¹ Cfr. G. Matucci, *Informazione online e dovere di solidarietà. Le fake news fra educazione e responsabilità*, in *Rivista Aic*, n. 1/2018.

¹² Cfr. O. Pollicino, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2018.

grande rilevanza, in particolare in seguito a quanto accaduto presso il Congresso degli Stati Uniti d’America durante i primi giorni di gennaio del 2021¹³.

A ben vedere, però, l’analisi delle due ordinanze in commento dimostra come, nonostante la società digitale favorisca la nascita di soggetti, che operano in uno spazio indefinito, e sembri sfuggire alle regole dei singoli ordinamenti giuridici, lo stato di diritto sia dotato di strumenti attivabili dinanzi ad eventuali lesioni dei diritti che, al giorno d’oggi, vengono esercitati principalmente nello spazio digitale. Ed infatti, le vicende in oggetto descrivono perfettamente il caso in cui un individuo, vedendo limitato un proprio diritto nell’ambito delle attività realizzabili all’interno di una piattaforma in rete, nonché per mano della stessa piattaforma, possa sempre adire l’autorità giudiziaria nazionale per chiedere di essere “reintegrato” nella originaria condizione di esercitare il diritto leso¹⁴.

Tali considerazioni, naturalmente, valgono a prescindere dall’esito dei ricorsi, nonostante le due ordinanze, a ben vedere, si presentino interessanti anche perché portano il giudice a motivare la propria decisione sulla base non di norme ma di un sapere scientifico fatto proprio da comunicazioni ministeriali. È questo, probabilmente, l’elemento che, in definitiva, aiuta a riflettere sulle vicende in esame, anche con riguardo ai rischi connessi all’esercizio di diritti fondamentali all’interno di piattaforme che talvolta sfuggono alle regole dei singoli ordinamenti. E ciò in quanto anche le decisioni dei giudici di Roma e Milano ancorano le loro motivazioni a un sapere, quello scientifico, che (almeno in questo caso) non si traduce in una norma dell’ordinamento giuridico, a dimostrazione del fatto che i rischi generati dalla società digitale, e tra questi soprattutto la diffusione di *fake news*, richiedano un’osmosi sempre più dinamica tra tutti gli ambiti di conoscenza che abitano la società contemporanea¹⁵.

¹³ Cfr. R. Montaldo, *La tutela del pluralismo informativo nelle piattaforme online*, in *MediaLaws*, n. 1/2020.

¹⁴ Cfr. J. F. Sánchez Barrilao, *La difesa della democrazia dinanzi alla paura e alla disinformazione*, in *MediaLaws*, n. 2/2021.

¹⁵ Cfr. M. Manetti, *Regolare internet*, in *MediaLaws*, n. 2/2020.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Numeri Speciali

- 2016 LO STATUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI
a cura di Dario Farace
- 2017 IL MERCATO UNICO DIGITALE
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018 LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019 LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI
E PROSPETTIVE FUTURE.
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

